

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 dicembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2007, n. 11.

Modificazioni alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24
(Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz) Pag. 2

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 agosto 2007, n. 46/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente
della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di
attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turi-
simo «Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42») Pag. 3

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 2007, n. 4.

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1,
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
giunta) e successive modificazioni Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 1° giugno 2007, n. 5.

Norme relative alla gestione del fondo per l'assistenza ai pro-
duttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA di cui
all'art. 62 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4.... Pag. 24

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2007, n. 24.

Primo intervento per l'attuazione del programma di razio-
nalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo
2007, n. 8 Pag. 26

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2007, n. 11.

Modificazioni alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 26 del 26 giugno 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz), le parole: «l'attività di divulgazione, lo studio, la ricerca e la didattica nel campo delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di studio, ricerca scientifica, didattica e divulgazione nel campo dell'astronomia, astro-fisica e fisica ambientale».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale n. 24/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Scopi*). — 1. La Fondazione persegue i seguenti scopi:

a) la ricerca scientifica, creando le condizioni affinché l'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy possa svolgere ricerche utilizzando le proprie apparecchiature e partecipare a programmi di ricerca nazionali ed internazionali, in collaborazione con istituti e centri di ricerca universitari;

b) la didattica rivolta agli insegnanti e agli alunni delle scuole primarie e secondarie, mediante visite all'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa utile;

c) la divulgazione delle scienze astronomiche, promuovendo ed organizzando corsi di formazione, visite guidate alle strutture dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy ed ogni altra iniziativa utile;

d) la promozione delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, anche mediante apposite convenzioni con istituti, associazioni ed enti specializzati nel settore delle scienze astronomiche;

e) l'organizzazione di conferenze, seminari, azioni informative e divulgative con i mezzi ritenuti più idonei, compresa la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di materiale scientifico multimediale, nonché la commercializzazione di tecnologie ed attrezzature di tipo astronomico;

f) la gestione dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy;

g) l'eventuale gestione di infrastrutture ad integrazione e supporto dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 3

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Partecipano alla Fondazione in qualità di soci fondatori, assicurando alla Fondazione medesima un finanziamento annuale».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2002 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti pubblici e privati, che intendono aderire alla Fondazione successivamente alla sua costituzione, devono inoltrare la relativa richiesta al consiglio di amministrazione, che decide sulla loro ammissione e sulla loro eventuale rappresentanza in seno al consiglio medesimo sulla base dei criteri distintivi stabiliti dallo statuto, tenuto conto dell'idoneità dei richiedenti a concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 4

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2002 è sostituita dalla seguente:

«*a)* la Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione, incaricato della gestione ordinaria e straordinaria, nominato con deliberazione della giunta regionale e composto da un massimo di cinque membri, di cui due designati dalla giunta regionale medesima, uno dal comune di Anse, uno dalla comunità montana Mont-Emilius e uno dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2;».

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2002, dopo le parole: «il direttore e» sono inserite le seguenti: «, sentito il direttore medesimo».

3. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2002, le parole: «collegio di revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «revisore dei conti».

4. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2002 è sostituita dalla seguente:

«*d)* il comitato scientifico, organo consultivo della Fondazione, ha il compito di assistere il direttore e il consiglio di amministrazione nella determinazione delle scelte fondamentali e delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 24/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Patrimonio*). — 1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione mediante il versamento di euro 53.550 e attraverso il conferimento, a titolo gratuito e senza prestazione di cauzione alcuna, della disponibilità, per l'intera durata della Fondazione, degli immobili o delle parti di immobili di proprietà regionale situati nell'area dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy interessati dall'attività della Fondazione medesima, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

2. I soci fondatori e gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, possono concorrere alla formazione del patrimonio con le modalità di cui al comma 1, di beni da utilizzare per gli scopi della Fondazione».

Art. 6.

Abrogazioni

1. I commi 3 e 3-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2002 sono abrogati.

2. È, inoltre, abrogato l'art. 16 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 19.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Fondazione deve essere adeguato in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 24/2002, come modificate dalla presente legge; nelle more del predetto adeguamento, continuano a trovare applicazione le disposizioni dello statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organi della Fondazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino all'adeguamento dello statuto disposto ai sensi del comma 1 e, comunque, sino all'insediamento dei nuovi organi, nominati in conformità al nuovo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 giugno 2007.

CAVERI

07R0450

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 agosto 2007, n. 46/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66 comma 3, dello statuto;

Visto il proprio decreto 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 21 maggio 2007, n. 9, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale e dell'esito del tavolo di concertazione generale e trasmessa al Presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 42, comma 2, e dall'art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla 5ª commissione consiliare nella seduta del 12 luglio 2007, con cui si propongono una raccomandazione e un invito;

Dato atto del non accoglimento delle indicazioni proposte dalla 5ª commissione consiliare;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 22 giugno 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 565 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»).

Art. 1.

Modifiche all'art. 4

del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42») è sostituito dal seguente:

«1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione regionale e locale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 11

del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

Art. 11 (Disposizioni generali). — 1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

2. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza.

3. Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.

4. Nelle strutture ricettive di cui al presente titolo deve essere garantito ai lavoratori il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, degli accordi sindacali territoriali nonché quelli di secondo grado finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomala».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 12

del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«**Art. 12 (Requisiti minimi).** — 1. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; nel computo sono comprese anche eventuali unità abitative nei limiti previsti dall'art. 26, comma 4 del testo unico;

b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto, o frazione;

c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;

d) almeno un locale ad uso comune;

e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

2. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato; nel computo sono comprese anche eventuali camere, con o senza vano soggiorno e senza il servizio di cucina, nei limiti previsti dall'art. 27 comma 2 del testo unico;

b) almeno un locale per uso comune;

c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

3. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli minimi di cui all'art. 14.

4. Le residenze turistico-alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 13
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Denominazione*). — 1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente titolo non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell'azienda.

2. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al comma 1, a seguito della presentazione di denuncia inizio attività nonché nei casi di mutamento della denominazione.

3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia diversa da quella dichiarata, fatte salve le situazioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 14
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all'ingresso della struttura ricettiva».

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 15
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Camere*). — 1. Si intende per camera il singolo locale preordinato per il pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. La camera adibita al pernottamento della clientela può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa, ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di "suite".

3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.

4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all'interno delle quali viene realizzato servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:

a) 10 metri quadrati per alberghi con 1 o 2 stelle e residenze turistico-alberghiere con 2 stelle;

b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 3 stelle;

c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle;

d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 16
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è inserito il seguente:

«2-bis. Le superfici minime delle camere dell'unità abitativa sono quelle indicate al comma 3 dell'art. 34-bis del testo unico; la superficie minima del locale cucina è di 4 metri quadrati per i monolocali e 8 metri quadrati per i plurilocali. Per il calcolo delle superfici si applica il comma 3 dell'art. 15».

Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 18
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Informazioni relative alla struttura*). — 1. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.

2. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività».

Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 20
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 20 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Denuncia inizio attività*). — 1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi, il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia d'inizio attività, trasmette alla provincia copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente, allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

3. La denuncia di inizio attività è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.

4. Nella denuncia di inizio attività sono dichiarati:

- a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
- b) la denominazione e la classificazione della struttura;
- c) i periodi di apertura;
- d) il numero delle camere e delle unità abitative;

e) la capacità ricettiva massima consentita, con l'indicazione del numero delle camere singole, delle camere doppie e dei letti aggiunti;

f) le attività di ristorazione presenti nell'esercizio e le eventuali dipendenze di cui all'art. 17.

5. Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.

6. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

7. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia inizio attività, compresi, eventualmente, i nuovi periodi di apertura».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 21
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. Il comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«2. I campeggi, i parchi di vacanza e i villaggi turistici, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati rispettivamente negli allegati E e F. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 25
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. Il comma 4 dell'art. 25 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«4. È consentita la suddivisione della piazzola in due settori, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura. Nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati è consentita la suddivisione in tre settori, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone, purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura».

2. Il comma 5 dell'art. 25 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a cento metri quadrati, ove è consentita l'installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva».

Art. 12.

*Abrogazione dell'art. 32
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 32 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è abrogato.

Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 33
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 33 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Accesso di animali*). — 1. L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere tenuti al di fuori dei locali di uso comune e custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose».

Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 34
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 34 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Denuncia inizio attività*). — 1. La denuncia inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

3. La denuncia di inizio attività è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.

4. Nella denuncia di inizio attività sono dichiarati:

- a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
- b) la denominazione e la classificazione della struttura;
- c) i periodi di apertura del complesso;
- d) il numero delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite con apposite strutture;
- e) la capacità ricettiva massima consentita;
- f) le attività commerciali e di ristorazione presenti nell'esercizio.

5. Eventuali variazioni della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.

6. Tutte le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.

7. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove previsto.

8. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.

9. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

10. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura, prima della riapertura, comunica al comune le eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia di inizio attività, compresi i nuovi periodi di apertura. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto è trasmesso al comune, prima della riapertura, un certificato di analisi attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione eseguito in data non anteriore a trenta giorni, da un laboratorio abilitato».

Art. 15.

*Sostituzione dell'art. 35
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 35 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Case per ferie*). — 1. Le case per ferie, di cui all'art. 47, comma 1 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.

2. Le case per ferie devono comunque avere:

- a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
- b) un'altezza minima dei locali di metri 2,40 per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di metri 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;

c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;

d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati;

f) cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali prescritti dall'autorità sanitaria;

g) possibilità di utilizzo del telefono della struttura.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2 lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.

4. La denuncia inizio attività indica le persone che possono essere ospitate nelle case per ferie, quali: dipendenti di enti o aziende e loro familiari, soci di associazione, soggetti individuati in apposite convenzioni, persone determinate o determinabili in base a specifico rapporto di relazione con enti pubblici od organismi religiosi, sportivi, culturali, sociali, assistenziali.

5. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:

a) pulizia giornaliera dei locali;

b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) portineria, almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;

e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;

f) televisore ad uso comune;

g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 36

del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. L'art. 36 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (Ostelli per la gioventù). — 1. Gli ostelli per la gioventù di cui all'art. 48 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'art. 35 del presente regolamento per le case per ferie salvo quanto indicato nel presente articolo.

2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di metri quadrati 8; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 35, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.

4. Negli ostelli deve essere altresì assicurata la conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento e deve essere presente un'area a disposizione degli ospiti dotata di uno o più computer con collegamento ad internet».

Art. 17.

Modifiche all'art. 37

del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. Il comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«3. Il rifugio dispone di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato».

Art. 18.

Modifiche all'art. 38

del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. Il comma 3 dell'art. 38 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato».

Art. 19.

Modifiche dell'art. 39

del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. Il comma 4 dell'art. 39 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico sanitario, completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi».

2. Il comma 6 dell'art. 39 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:

a) pulizia giornaliera dei locali;

b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) addetto sempre reperibile».

3. Il comma 7 dell'art. 39 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è abrogato.

Art. 20.

Modifiche all'art. 40

del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. Il comma 2 dell'art. 40 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) addetto sempre reperibile;

e) recapito e ricevimento degli ospiti;

f) televisore;

g) frigorifero;

h) manutenzione dell'unità abitativa, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate».

2. Il comma 3 dell'art. 40 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è abrogato.

Art. 21.

*Sostituzione dell'art. 41
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 41 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Residenze d'epoca*). — 1. Nella gestione delle residenze d'epoca di cui all'art. 58 del testo unico devono essere assicurati i servizi essenziali ed i requisiti tecnici e igienico-sanitari:

- a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;
- b) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative;
- c) portineria almeno dodici ore al giorno;
- d) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
- e) televisore ad uso comune;
- f) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;
- g) possibilità utilizzo del telefono della struttura;
- h) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana.

2. Alle residenze d'epoca si applicano tutte le disposizioni relative agli esercizi di affittacamere e case appartamenti vacanza, ad eccezione del numero massimo dei posti letto e delle camere».

Art. 22.

*Sostituzione dell'art. 42
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Residence*). — 1. I residence di cui all'art. 62 del testo unico devono possedere, oltre ai requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, i seguenti requisiti minimi:

- a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali è costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e stanza da bagno;
- b) i requisiti indicati nell'allegato H come obbligatori per la classificazione a due chiavi, salvo siano posseduti requisiti di livello superiore. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
- c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007 nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate a più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.

2. Il servizio di ricevimento quali la segreteria, le informazioni, il portierato, situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati, deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso festivi.

3. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

4. I residence sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti».

Art. 23.

*Inserimento dell'art. 42-bis
nel decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. Dopo l'art. 42 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (*Denuncia inizio attività*). — 1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è presentata al comune in cui è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.

3. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni, compreso i nuovi periodi di apertura.

4. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

5. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette alla provincia copia della denuncia di inizio attività, le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

6. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e per i residence, del livello di classificazione.

7. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività».

Art. 24.

*Sostituzione dell'art. 44
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 44 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Requisiti minimi*). — 1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

b) un locale spogliatoio ad uso comune con le stesse caratteristiche previste per la cabina;

c) servizi igienici ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, con superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno. Il lavabo può essere collocato anche in zona antibagno;

d) le attrezzature di servizi previste dalla concessione demaniale e da specifiche disposizioni, compreso recipienti idonei alla raccolta di rifiuti la cui pulizia deve essere assicurata almeno una volta al giorno. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, arenile compreso, deve essere mantenuta in buono stato di pulizia;

e) una sedia a sdraio per punto ombra, due docce ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;

f) una cassetta di primo soccorso contenente i materiali prescritti dall'autorità sanitaria;

g) custodia valori da parte del gestore.

2. Per punto ombra s'intende la superficie dell'arenile riparata dal sole, dotata almeno di una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.

3. Il gestore dello stabilimento, a richiesta dell'ospite portatore di handicap, deve attivarsi, anche tenuto conto della morfologia del terreno, mediante apposita strumentazione o con l'ausilio di personale, a rendere fruibile i servizi di spiaggia e facilitare l'accesso al mare».

Art. 25.

*Modifiche all'art. 45**del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. Il comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«2. All'interno della struttura deve essere esposta in modo ben visibile copia del titolo abilitativo nonché la tabella dei prezzi».

Art. 26.

*Sostituzione dell'art. 46**del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 46 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Denuncia inizio attività*). — 1. La denuncia inizio attività per l'apertura di uno stabilimento balneare è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia d'inizio attività, trasmette alla provincia copia della denuncia allegando relazioni e planimetrie della struttura. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

3. Nella denuncia inizio attività sono dichiarati:

- a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
- b) la denominazione della struttura;
- c) i periodi di apertura del complesso;
- d) il numero delle cabine;
- e) le attività di somministrazione presenti nell'esercizio.

4. All'inizio della stagione balneare il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia inizio attività, compresi i nuovi periodi di apertura».

Art. 27.

*Abrogazione dell'art. 47**del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 47 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è abrogato.

Art. 28.

*Abrogazione dell'art. 48**del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'art. 48 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è abrogato.

Art. 29.

*Inserimento del titolo III-bis**nel decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. Dopo il titolo III del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è inserito il seguente:

«Titolo III-bis - PROFESSIONI DEL TURISMO».

Art. 30.

*Inserimento dell'art. 48-bis**del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. Dopo l'art. 48 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis (*Esame di abilitazione per guida turistica*). — 1. I titoli che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida turistica di cui all'art. 101, comma 2 del testo unico, senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:

a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento dell'esame di storia dell'arte;

b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento dell'esame di storia dell'arte;

c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento dell'esame di storia dell'arte;

d) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia dell'arte;

e) laurea in architettura, con superamento dell'esame di storia dell'arte;

f) laurea in scienza del turismo, con superamento dell'esame di storia dell'arte;

g) altra laurea, ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità, con superamento dell'esame di storia dell'arte.

2. Possono, altresì accedere all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale, coloro che sono in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale».

Art. 31.

*Inserimento dell'art. 48-ter**del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. Dopo l'art. 48-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è inserito il seguente:

«Art. 48-ter (*Esame di abilitazione per guida ambientale*). — 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, i titoli che consentono di accedere all'esame di abilitazione di cui all'art. 121, comma 2 del testo unico, senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, sono:

a) laurea in geologia o scienze naturali, compresi difesa del suolo, georisorse, ambiente, o in scienze biologiche;

b) laurea in scienze forestali e ambientali;

c) laurea in scienze agrarie;

d) laurea in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio;

e) laurea in scienze motorie;

f) altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità.

2. Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di una delle laurea di cui al comma 1 è necessario dimostrare un'esperienza almeno biennale nel settore dell'equitazione.

3. Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, è necessario il possesso di laurea in scienze motorie o equipollente, comprendente il superamento di un esame in disciplina natatoria, accompagnato da esperienza almeno biennale nel settore dell'immersione subacquea».

Art. 32.

*Inserimento dell'art. 48-quater**del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. Dopo l'art. 48-ter del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è inserito il seguente:

«Art. 48-quater (*Commissione d'esame*). — 1. La commissione d'esame per coloro che vi accedono ai sensi dell'art. 48-bis e 48-ter è nominata dalla provincia ed è composta da:

a) un rappresentante della provincia, con funzioni di presidente;

b) due esperti nel settore, designati dalla provincia;

c) due esperti nel settore, designati dalle associazioni di categoria delle guide turistiche o delle guide ambientali.

2. In caso di concomitanza con l'esame finale dei corsi di cui agli articoli 101 e 121 del testo unico, la composizione della commissione, unica per i due tipi di esame, è integrata con le figure mancanti rispetto ai componenti della commissione di cui all'art. 82 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro") e gli esperti nel settore di cui al comma 1, sono individuati all'infuori dei docenti del corso».

Art. 33.

Inserimento dell'art. 49-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n.18/R/2001

1. Dopo l'art. 49 del decreto del Presidente della giunta regionale n.18/R/2001 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (*Disposizioni transitorie*). — 1. Salvo quanto previsto al comma 2, gli esercizi esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 30 giugno 2008.

2. Il termine di adeguamento è il 30 giugno 2009 per le seguenti disposizioni, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica o amministrativa:

- 1) art. 12, comma 1 lettera b);
- 2) art. 39, comma 4;
- 3) art. 41, comma 1, lettera d);
- 4) allegato C: punti 1.14.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.9.5, 2.12.2, 3.1;
- 5) allegato D: punti 2.9.5, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.4;
- 6) allegato E: punto 2.4.2;
- 7) allegato F: punto 2.4.1;
- 8) allegato H punto 1.10».

Art. 34.

Modifiche all'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. La lettera e) del punto 1 dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n.18/R/2001 è sostituita dalla seguente:

«e) Dotazioni. Gli uffici devono essere dotati di almeno due personal computer con modem, accesso a Internet, una stampante a colori, telefono con segreteria telefonica, telefax e fotocopiatrice.

La segreteria telefonica deve essere impostata in modo da fornire, in almeno due lingue, nei momenti di chiusura degli uffici, l'indicazione degli orari rispettati dall'ufficio o il numero di altro ufficio al quale rivolgersi.

Nella zona di attesa deve essere presente almeno un televisore collegato a video-lettore azionabile a distanza dagli addetti per la diffusione di "video".

Nell'area di attesa devono essere collocate cartine relative alla località nelle quali risultino in evidenza gli uffici di informazione turistica e devono essere esposti calendari aggiornati degli eventi in programma e numeri di telefono utili (numeri di soccorso, consolati, ecc.)».

Art. 35.

Modifiche all'allegato B del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. La lettera b) del punto 1 dell'allegato B del decreto del Presidente della giunta regionale n.18/R/2001 è sostituita dalla seguente:

«b) Personale. In ogni ufficio di informazione regionale deve essere assicurata, nei periodi di alta stagione, la presenza contemporanea di due addetti all'accoglienza e informazione per tutta la durata dell'orario di apertura.

Il personale addetto agli uffici di informazione regionale deve possedere il diploma di scuola media superiore e conoscere almeno due lingue straniere di cui almeno una compresa tra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese. Deve inoltre saper operare con gli strumenti informatici e telematici.

Il personale addetto agli uffici di informazione regionale deve essere sottoposto periodicamente a corsi di formazione per l'aggiornamento delle conoscenze sulle risorse e sui servizi turistici».

Art. 36.

Sostituzione dell'allegato C del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. L'allegato C del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO C

Requisiti obbligatori per la classificazione degli alberghi

1 PRESTAZIONI DI SERVIZI						
LIVELLI DI CLASSIFICA						
DESCRIZIONE DEI REQUISITI		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
1.1	Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e di portineria - informazioni, a cura di personale addetto ¹	12	12	16	24	24
1.2	Servizio di notte: Addetto disponibile a chiamata					
1.3	Servizio centralizzato di custodia valori, assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell'esercizio					
1.4	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il trasporto interno dei bagagli a cura del personale addetto.		12	16	24	
1.5	Servizio di prima colazione					
	1.5.1 - In sala apposita o destinata anche alla ristorazione					
	1.5.2 - In sale comuni destinate anche ad altri usi					
	1.5.3 - Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente					
1.6	Servizio di bar					
	1.6.1 Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nei locali comuni da parte del personale addetto				12	16
	1.6.2 Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nei locali comuni		12	12		
1.7	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nelle camere o unità abitative			12	16	16
1.8	1.8.1 Divise per il personale					
	1.8.2 Divise del personale addetto al ricevimento e al ristorante					
1.9	Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto ai servizi di portineria e di ricevimento ²	1	2	3	3	4
1.10	Cambio biancheria da bagno ³					
	1.10.1 Cambio quotidiano					
	1.10.2 Cambio a giorni alterni					
1.11	Cambio biancheria da letto ⁴					

¹ Negli esercizi classificati con 4 e 5 stelle per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva o prevalente. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi.

² E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. Negli alberghi a 4 e 5 stelle si richiede la conoscenza delle lingue estere distribuite fra tutto il personale addetto, con un minimo di due lingue estere conosciute da ciascuno.

³ Per "biancheria da bagno" si intendono gli asciugamani, tappetini e salviette. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

⁴ Per "biancheria da letto" si intendono lenzuola e federe. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

	1.11.1 - Cambio quotidiano					
	1.11.2 - Cambio a giorni alterni					
	1.11.3 - Cambio ogni 3 giorni					
	1.11.4 - soppresso (integrato sopra)					
1.12	Servizio di lavanderia e stireria della biancheria per i clienti					
	1.12.1 - Con riconsegna nell'arco della giornata se consegnata entro le ore 9 antimeridiane					
	1.12.2 - Con riconsegna entro le 24 ore					
1.13	Pulizia nelle camere o unità abitative					
	1.13.1 - Una volta al giorno					
	1.13.2 - Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano					
1.14	1.14.1 Servizio di parcheeggio e autorimessa per veicoli della clientela, assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto in garage dell'esercizio o in garage esterno					
	1.14.2 Posto auto per almeno il 50% delle camere/unità abitative, reperibile anche con convenzione ⁵					

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA						
DESCRIZIONE DEI REQUISITI		livelli di classifica				
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
2.1	Locale bagno comune completo (dotato di: lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, chiamata d'allarme) ⁶					
	2.1.1 - Uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato					
	2.1.2 - Uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato					
2.2	Riscaldamento in tutto l'esercizio ⁷					
2.3	Impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere/unità abitative ⁸					
2.4	Ascensori ad uso della clientela (nota punto successivo)					
2.5	Ascensori di servizio o montacarichi ⁹					
2.6	2.6.1 Televisore ad uso comune					
	2.6.2 Postazione ad uso comune dotata di PC con collegamento internet					
2.7	Almeno una linea telefonica con apparecchio per uso comune					
	2.7.1 soppresso					
2.8	Servizio telefax ad uso comune					

⁵ Per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di posti auto da reperire in convenzione.

⁶ In ogni struttura va comunque assicurato almeno un locale bagno comune (anche se non completo di vasca o doccia, sempre che ciascuna camera ne sia servita).

⁷ L'obbligo di riscaldamento non sussiste per gli esercizi alberghieri a 1, 2 o 3 stelle il cui periodo di apertura sia compreso solo tra il 1° maggio e il 30 settembre (fatta eccezione per gli alberghi a 4 o 5 stelle per i quali l'obbligo sussiste sempre).

⁸ L'obbligo dell'aria condizionata non sussiste per gli alberghi ubicati sopra 500 m di altitudine.

⁹ Per gli immobili esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile. Per gli alberghi a 2 o 3 stelle situati in immobili esistenti l'obbligo sussiste solo per quelli con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno).

2.9	Locali comuni di ricevimento e soggiorno a servizio della clientela ¹⁰					
	2.9.1 - Almeno un locale, che può coincidere con la sala ristorante o il bar					
	2.9.2 - Uno o più locali (esclusa l'eventuale sala ristorante e il bar se accessibili anche ai non alloggiati) di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere o unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere o unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima					
	2.9.3 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2			10%	20%	30%
	2.9.4 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2, per gli esercizi di nuova realizzazione		10%	20%	30%	40%
	2.9.5 Percentuale superficie minima della zona di ricevimento rispetto alle misure di cui al codice 2.9.3 (col minimo di mq.25) ¹¹				20%	20%
2.10	Bar					
	2.10.1 - Banco bar posto in locale appositamente attrezzato ¹²					
	2.10.2 - Banco bar posto in locale comune (nota punto precedente)					
	2.10.3 - Mobile bar posto in locale comune					
2.11	Sala ristorante					
	Posta in locale appositamente attrezzato, separato e distinto dagli altri locali comuni					
2.12	Sale separate					
	2.12.1 - Sala separata per soggiorno e svago					
	2.12.2 - Sala separata per riunioni					
2.13	Soppresso (ingresso separato per bagagli)					
2.13	Locali di servizio ("offices") ai piani					

¹⁰ Gli obblighi di cui al presente codice e relativi sottocodici non si applicano agli esercizi alberghieri ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490 e ss. mm..

¹¹ Per gli immobili esistenti, l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile.

¹² Il banco bar si caratterizza per la presenza di dotazioni quali: macchina da caffè, lavello, frigo, acqua corrente, ecc.

3 DOTAZIONI E ATTREZZATURE DELLE CAMERE E DELLE UNITA' ABITATIVE		livelli di classifica				
DESCRIZIONE DEI REQUISITI		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
3.1	Percentuale minima delle camere o unità abitative dotate di locale-bagno privato completo (dotato di: lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, campanello di chiamata)		60%	100%	100%	100%
3.2	Percentuale delle camere in cui il riscaldamento dell'ambiente è regolabile dal cliente				100%	100%
3.3	Percentuale delle camere o unità abitative in cui l' aria condizionata è regolabile dal cliente				100%	100%
3.4	Arredi e forniture delle camere ¹³					
	3.4.1 - Arredamento di base costituito da letto con relativo comodino, una sedia per ciascun posto letto (sostituibile con una poltrona), illuminazione normale (a parete o a soffitto), tavolino, un armadio, uno specchio, cestino per rifiuti, lampade o appliques da comodino. Il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti					
	3.4.2 - Sgabello per bagagli					
	3.4.3 - Uno scrittoio con punto luce per leggere o scrivere, che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti ¹⁴					
	3.4.4 - Lavabo con specchio, presa di corrente nelle camere non servite da locale bagno privato					
	3.4.5 - Documentazione sull'albergo					
	3.4.6 - Documentazione sulla zona e/o sugli eventi					
	3.4.7 - Occorrente per scrivere					
	3.4.8 - Angolo soggiorno arredato con almeno una poltrona o seduta in divano per ciascun posto letto.					
	3.4.9 - Percentuale delle camere o unità abitative dotate di televisore a colori			100%	100%	100%
	3.4.10 - Percentuale di camere o unità abitative dotate di frigobar			50%	100%	100%
	3.4.11 - Percentuale di camere o unità abitative dotate di cassetta di sicurezza				50% ¹⁵	100%
	3.4.12 - Telefono		16			
	3.4.13 Antenna satellitare					

¹³ Le prescrizioni di cui al presente codice valgono anche per le camere ubicate nelle unità abitative.

¹⁴ Non lo stesso tavolino di cui al codice 3.4.1.

¹⁵ Possono essere cassette singole ubicate non all'interno delle camere ma in un unico locale dell'albergo.

¹⁶ Negli alberghi classificati con 2 stelle i telefoni in dotazione alle singole camere possono non essere abilitati alla chiamata esterna diretta.

3.5	Dotazione dei locali bagno privati¹⁷					
	3.5.1 - Set di asciugamani per persona (composto da telo da bagno, asciugamani, salvietta), tappetino, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti					
	3.5.2 - Shampoo, bagno schiuma o sali da bagno, cuffia per doccia					
	3.5.3 - Asciugacapelli					
	3.5.4 - Telefono					
	3.5.5 Materiale pulizia scarpe (in assenza apparecchi automatici) e spazzolino e dentifricio usa e getta, o servizi alternativi					
3.6	Camere o unità abitative insonorizzate				18	
3.7	Chiamata del personale					
	3.7.1 Chiamata diretta a mezzo telefono					
	3.7.2 Chiamata con campanello o citofono					

¹⁷ Nelle camere non servite da locale bagno privato deve essere assicurata la dotazione prevista dal codice 3.5.1.

¹⁸ Solo per esercizi di nuova realizzazione

Art. 37.

*Sostituzione dell'allegato D
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'allegato D del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO D

Requisiti obbligatori per la classificazione delle residenze turistico-alberghiero

I PRESTAZIONE DI SERVIZI				
		LIVELLI DI CLASSIFICA		
DESCRIZIONE DEI REQUISITI		2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.1	Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e di portineria - informazioni, a cura di personale addetto ¹⁹	12	16	24
1.2	Servizio di notte - Addetto disponibile a chiamata			
1.3	Servizio centralizzato di custodia valori , assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell'esercizio			
1.4	Servizio di prima colazione			
	1.4.1. In sala apposita o destinata anche alla ristorazione			
	1.4.2 - In sale comuni destinate anche ad altri usi			
1.5	Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto assicurato per numero di ore		12	16
1.6	Divise per il personale			

¹⁹ Negli esercizi classificati con 4 stelle per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva o prevalente. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi.

1.7	Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto ai servizi di portineria e di ricevimento ²⁰	2	3	4
1.8	Cambio biancheria da bagno ²¹			
	1.8.1 Cambio quotidiano			
	1.8.2 Cambio a giorni alterni			
1.9	Cambio biancheria da letto ²²			
	1.9.1 - Cambio quotidiano			
	1.9.2 - Cambio a giorni alterni			
	1.9.3 - Cambio ogni 3 giorni			
1.10	Servizio di lavanderia e stireria della biancheria per i clienti con riconsegna entro le 24 ore			
1.11	Pulizia nelle camere o unità abitative			
	1.11.1 - Una volta al giorno			
	1.11.2 - Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano			

2 DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA				
		Livello di classifica		
DESCRIZIONE DEI REQUISITI		2 stelle	3 stelle	4 stelle
2.1	Almeno un locale bagno comune completo (dotato di: lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, chiamata d'allarme) nella struttura (salvo immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490 e ss. mm.)			
2.2	Riscaldamento in tutto l'esercizio ²³			
2.3	Impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere / unità abitative ²⁴			
2.4	Ascensori ad uso della clientela ²⁵			
2.5	Ascensori di servizio o montacarichi (nota punto precedente)			
2.6	Televisore ad uso comune			
2.7	Linee telefoniche - Almeno una linea telefonica			
	2.7.1 soppresso (cabina)			
2.8	Telefax ad uso comune			
2.9	Locali comuni di ricevimento e soggiorno a servizio della clientela ²⁶			
	2.9.1 Una sala per uso comune			

²⁰ E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.

²¹ Per "biancheria da bagno" si intendono gli asciugamani, tappetini e salviette. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

²² Per "biancheria da letto" si intendono lenzuola e federe; il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

²³ L'obbligo di riscaldamento non sussiste per gli esercizi il cui periodo di apertura sia compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre (fatta eccezione per le residenze a 4 stelle per le quali l'obbligo sussiste sempre).

²⁴ L'obbligo dell'aria condizionata non sussiste per le residenze ubicate sopra 500 m di altitudine.

²⁵ Per gli immobili esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile. Per le residenze a 2 o 3 stelle situate in immobili esistenti l'obbligo sussiste solo per quelle con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno).

²⁶ Gli obblighi di cui al presente codice e relativi sottocodici non si applicano agli esercizi ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490 e ss. mm..

	2.9.2 - Uno o più locali (esclusa l'eventuale sala ristorante e il bar se accessibili anche ai non alloggiati) di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere o unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere o unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera o unità abitativa oltre la ventesima			
	2.9.3 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2			20%
	2.9.4 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2, per gli esercizi di nuova realizzazione		10%	30%
	2.9.5 Percentuale superficie minima della zona di ricevimento rispetto alle misure di cui al codice 2.9.3 (col minimo di mq.25) ²⁷			20%
2.10	Banco bar posto in locale appositamente attrezzato o in locale comune			
2.11	Sala ristorante posta in locale apposito			
2.12	Sala separata per soggiorno e svago			

3 DOTAZIONI E ATTREZZATURE DELLE UNITÀ ABITATIVE²⁸

DESCRIZIONE DEI REQUISITI		Livelli di classifica		
		2 stelle	3 stelle	4 stelle
3.1	Composizione delle unità abitative: ²⁹			
	3.1.1 Monolocali attrezzati per cucina e pernottamento			
	3.1.2 Monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento			
	3.1.3 Unità con vani distinti per cucina-soggiorno e per pernottamento			
3.2	Dotazioni delle unità abitative :			
	3.2.1 Attrezzatura idonea alla preparazione e alla consumazione dei pasti			
	3.2.2 Forno (anche a microonde)			
	3.2.3 Dotazione prevista per le camere e i bagni degli alberghi a 3 stelle (da 3.4.1 a 3.4.5 e da 3.5.1 a 3.5.3)			
	3.2.4 Dotazione prevista per le camere e i bagni degli alberghi a 5 stelle (da 3.4.1 a 3.4.8 e da 3.5.1 a 3.5.3 e 3.5.5). Il punto 3.4.7 si applica solo alle R.T.A. a 4 stelle.			
	3.2.5 Percentuale delle unità abitative in cui il riscaldamento dell'ambiente è regolabile dal cliente		100%	100%
	3.2.6 Percentuale delle unità abitative in cui l'aria condizionata è regolabile dal cliente			100%
	3.2.7 Percentuale delle camere o unità abitative dotate di televisore a colori		100%	100%
	3.2.8 Percentuale di camere o unità abitative dotate di cassetta di sicurezza a muro ³⁰		50%	100%
	3.2.9 - Telefono abilitato alla chiamata esterna diretta			
3.3	Camere o unità abitative insonorizzate			
3.4	3.4.1 Chiamata del personale diretta a mezzo telefono			

²⁷ Per gli immobili esistenti, l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile.

²⁸ Qualora siano presenti nella residenza turistico-alberghiera camere non dotate di servizio autonomo di cucina ai sensi dell'art. 27, comma 2 del testo unico, i loro requisiti devono corrispondere a quelli previsti per gli alberghi classificati con lo stesso numero di stelle. In caso di camere non servite da locale bagno privato deve anche essere rispettato il rapporto posti letto/locali bagno comuni.

²⁹ L'attrezzatura di cucina comprende almeno i seguenti elementi: piano di cottura, lavello con sgocciolatoio, frigorifero, contenitore per stoviglie.

³⁰ Possono essere cassette singole ubicate non all'interno delle camere ma in un unico locale dell'albergo

	3.4.2 Chiamata a mezzo campanello o citofono			
	3.4.3 Parcheggio custodito (anche in garage esterno) ³¹			
	3.4.4 Posto auto per almeno il 50% delle unità abitative dei nuovi esercizi. ³²			

³¹ Per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di parcheggi custoditi.

³² Per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di posti auto.

Art. 38.

*Sostituzione dell'allegato E
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'allegato E del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO E

Requisiti obbligatori per la classificazione dei campeggi e dei parchi di vacanza

1 SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE					
DESCRIZIONE DEI REQUISITI		livelli di classifica			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.1	Parcheggio auto				
	Numero di posti auto coperti calcolati in percentuale rispetto al numero complessivo dei posti auto ubicati nelle aree di parcheggio				30%
1.2	Aree libere per uso comune, espresse in percentuale rispetto alla superficie complessiva del campeggio o del parco di vacanza ³³	10%	10%	10%	15%
1.3	Aree sistemate a giardino non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.2				
1.4	Ombreggiatura naturale aree, espressa in percentuale rispetto alla superficie complessiva sistemata a piazzole	10%	10%	20%	30%
1.5	Superficie media delle piazzole espressa in mq.	60	70	80	90
1.6	Superficie minima delle piazzole espressa in mq.	50	60	70³⁴	80
1.7	1.7.1 Possibilità utilizzo telefono della struttura				
	1.7.2 Servizio telefax				

2. SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

DESCRIZIONE DEI REQUISITI		livelli di classifica			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
2.1	Lingue straniere parlate dal personale addetto al ricevimento	1	2	3	3
2.2	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie				
	2.2.1 Due volte al giorno.				

³³ Escluse le aree alla viabilità veicolare e pedonale.

³⁴ 60 mq per i campeggi autorizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 83/97.

	2.2.2 Quattro volte al giorno nei mesi di luglio e agosto.				
	2.2.3 Con addetti diurni permanenti o con idonea strumentazione meccanica automatica				
2.3	Raccolta differenziata (nei comuni in cui è effettuata) e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti, almeno una volta al giorno				
2.4	Installazioni igienico sanitarie di uso comune				
	2.4.1 1 w.c. ogni 20 ospiti				
	2.4.2 1 w.c. ogni 15 ospiti		35		
	2.4.3 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti				
	2.4.4 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti				
	2.4.5 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti				
	2.4.6 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di specchio e appoggio				
	2.4.7 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio e appoggio				
	2.4.8 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio, appoggio e pannello divisorio.				
	2.4.9 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 50 ospiti				
	2.4.10 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 40 ospiti				
	2.4.11 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 30 ospiti				
	2.4.12 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti ³⁶				
	2.4.13 1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti ³⁷				
	2.4.14 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti (nota punto precedente)				
	2.4.15 Lavabiancheria ³⁸				
	2.4.16 Servizio di lavanderia e stireria				
	2.4.17 Asciugacapelli a muro (in ragione di almeno due per ogni zona servizi)				
2.5	Erogazione acqua calda ³⁹				
	2.5.1 In almeno il 30% delle docce chiuse				
	2.5.2 In almeno il 30% di ciascun tipo di installazione igienico-sanitaria				

³⁵ Per le strutture esistenti, l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile; altrimenti il rapporto è 1 w.c. ogni 20 ospiti..

³⁶ Nei campeggi in montagna al lavatoio deve essere annesso un apposito vano stenditoio.

³⁷ Nei campeggi in montagna al lavatoio deve essere annesso un apposito vano stenditoio.

³⁸ Una macchina lavabiancheria sostituisce tre lavatoi per panni.

³⁹ L'obbligo di erogazione dell'acqua calda va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, laddove esistano. Nelle strutture ubicate oltre i 700 metri s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere comunque assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, a prescindere dal livello di classificazione della struttura.

	2.5.3 In almeno il 70%di ciascun tipo di installazione igienico-sanitaria				
2.6	Dotazione delle piazzole con mezzo di pernottamento installato a cura della gestione				
	2.6.1 Attrezzature per il soggiorno all'aperto composte da 2 poltroncine o sedie a sdraio , 2 sedie , 1 tavolo, 1 ombrellone				
	2.6.2 Numero delle strutture allestite dotate di installazioni igienico-sanitarie (bagno privato completo) con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario, espresso in percentuale sul numero complessivo delle strutture stesse			50	100
2.7	Attrezzature di ristoro				
	2.7.1 Banco Bar				
	2.7.2 Bar in locale apposito				
	2.7.3 Bar in locale apposito, con tavolini e sedie				
	2.7.4 Tavola calda o ristorante o ristorante self-service				
	2.7.5 Uno o più ristoranti con numero di coperti non inferiori al 10% della ricettività autorizzata				
2.8	Attrezzature sportive (piscina , tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggi, campo di calcio, etc.)				
	2.8.1 Almeno una attrezzatura				
	2.8.2 Almeno due attrezzature				
	2.8.3 Almeno tre attrezzature tra cui almeno una a scelta fra tennis o piscina				
2.9	Attrezzature e servizi vari ad uso degli ospiti				
	2.9.1 Area di gioco per bambini				
	2.9.2 Parco giochi bambini				
	2.9.3 Parco giochi bambini con attività di animazione per almeno tre ore al giorno (l'attività di animazione può essere esclusa nei periodi bassa stagione ove è molto scarsa la presenza di bambini)				
	2.9.4 Zona coperta di uso comune				
	2.9.5 Locale TV separato				
	2.9.6 Custodia valori in cassaforte				

Art. 39.

*Sostituzione dell'allegato F
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'allegato F del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO F

Requisiti obbligatori per la classifica dei villaggi turistici

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE. DESCRIZIONE DEI REQUISITI		livelli di classifica		
		2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.1	Parcheggio auto Numero di posti auto coperti calcolati in percentuale rispetto al numero complessivo dei posti auto ubicati nelle aree di parcheggio			30%
1.2	Aree libere per uso comune , espresse in percentuale rispetto alla superficie complessiva del villaggio turistico ⁴⁰	10%	10%	15%
1.3	Aree sistemate a giardino non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.2			
1.4	Ombreggiatura naturale delle aree, espressa in percentuale rispetto alla superficie complessiva del villaggio turistico	10%	20%	30%
1.5	Superficie media delle piazzole espressa in mq.	70	80	90
1.6	Superficie minima delle piazzole espressa in mq.	60	70	80
1.7	Impianto telefonico per uso comune ⁴¹			
	1.7.1 Con una linea esterna e cabina ogni 400 ospiti autorizzati			
	1.7.2 Servizio telefax			

2. SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI		livelli di classifica		
DESCRIZIONE DEI REQUISITI		2 stelle	3 stelle	4 stelle
2.1	Lingue straniere parlate dal personale addetto al ricevimento	1	2	3
2.2	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie			
	2.2.1 Due volte al giorno (Quattro volte al giorno nei mesi di luglio e agosto)			
	2.2.2 Con addetti diurni permanenti o con idonea strumentazione meccanica automatica			
2.3	Raccolta differenziata (nei comuni in cui è effettuata) e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti.			
2.4	Installazioni igienico sanitarie di uso comune ⁴²			
	2.4.1 1 w.c. ogni 15 ospiti	⁴³		
	2.4.2 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti			

⁴⁰ Escluse le aree destinate alla viabilità veicolare e pedonale.

⁴¹ Ove non sia possibile l'installazione di impianto telefonico, dev'essere presente un servizio di collegamento a mezzo di radio ricetrasmittente o telefono cellulare appositamente dedicato a tale scopo.

⁴² Non si deve tenere conto delle persone ospitate in piazzole dotate di installazioni igienico sanitarie riservate. Se tutte le piazzole ne sono fornite, occorre una installazione igienico sanitaria ogni 100 persone ospitabili.

⁴³ Per le strutture esistenti, l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile; altrimenti il rapporto è 1 w.c. ogni 20 ospiti..

	2.4.3 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti			
	2.4.4 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di specchio e appoggio			
	2.4.5 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio e appoggio			
	2.4.6 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio, appoggio e pannello divisorio			
	2.4.7 1 lavabo per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio ogni 40 ospiti			
	2.4.8 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio ogni 30 ospiti			
	2.4.9 1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti ⁴⁴			
	2.4.10 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti (nota punto precedente)			
	2.4.11 Lavabiancheria ad uso degli ospiti ⁴⁵			
	2.4.12 Servizio di lavanderia e stireria			
	2.4.13 Asciugacapelli a muro (almeno due in ogni zona servizi)			
2.5	Erogazione acqua calda⁴⁶			
	2.5.1 In almeno il 30% delle docce chiuse			
	2.5.2 In almeno il 30% di ciascun tipo di installazione igienico sanitaria			
	2.5.3 In almeno il 70% di ciascun tipo di installazione igienico sanitaria			
2.6	Dotazione delle piazzole con mezzo di pernottamento installato a cura della gestione			
	2.6.1 Attrezzatura per il soggiorno all'aperto composta da due poltroncine o sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone..			
	2.6.2 Numero delle strutture allestite dotate di installazioni igienico-sanitarie (bagno privato completo) con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario, espresso in percentuale del numero complessivo delle piazzole stesse.	30%	60%	100%
2.7	Attrezzature di ristoro			
	2.7.1 Bar in locale apposito			
	2.7.2 Bar in locale apposito con tavolini e sedie			
	2.7.3 Tavola calda o ristorante o ristorante self-service			
2.8	Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggi, campo di calcio, ecc).			

⁴⁴ Nei villaggi turistici in montagna al lavatoio deve essere annesso un apposito vano stenditoio.

⁴⁵ Una macchina lavabiancheria sostituisce tre lavatrici.

⁴⁶ L'obbligo di erogazione dell'acqua calda va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, laddove esistano. Nelle strutture ubicate oltre i 700 metri s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere comunque assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, a prescindere dal livello di classificazione della struttura.

2.9	2.8.1 Almeno una attrezzatura			
	2.8.2 Almeno due attrezzature			
	2.8.3 Almeno tre attrezzature tra cui almeno una A scelta tra tennis e piscina			
	Attrezzature e servizi vari ad uso degli ospiti			
	2.9.1 Parco giochi bambini			
	2.9.2 Parco giochi bambini con attività di animazione per almeno tre ore al giorno (l'attività di animazione può essere esclusa nei periodi bassa stagione ove è molto scarsa la presenza di bambini)			
	2.9.3 Zona coperta di uso comune			
	2.9.4 Locale TV separato			
	2.9.5 Scomparti frigoriferi o mini-frigoriferi individuali per conservazione alimenti e bevande degli ospiti qualora le strutture allestite non ne siano dotate			
	2.9.6 Custodia valori in cassaforte			

Art. 40.

*Sostituzione dell'allegato G
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'allegato G del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO G

Requisiti obbligatori per le aree di sosta

1 – SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	
DESCRIZIONE DEI REQUISITI	
1.1	Carta dettagliata del territorio e dei servizi ottenibili, nella zona esposta all'ingresso dell'area ⁴⁷
1.2	Impianto telefonico di uso comune con almeno una linea esterna e cabina ⁴⁸
2 – SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI	
DESCRIZIONE DEI REQUISITI	
2.1	Pulizia ordinaria delle installazioni igienico-sanitarie a cura di almeno un addetto permanente
2.2	Installazioni igienico sanitarie di uso comune
	2.2.1 1 w.c. ogni 25 ospiti
	2.2.2 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti
	2.2.3 1 lavabo ogni 20 ospiti
	2.2.4 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti
	2.2.5 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti
2.3	Erogazione acqua calda in almeno il 50% delle docce chiuse e delle altre installazioni igienico-sanitarie (esclusa la voce 2.2.1)

⁴⁷ Devono essere indicati, qualora esistenti, i seguenti servizi: 1) linee e stazioni ferroviarie, 2) fermate di autobus locali e di linea, 3) stazioni di rifornimento carburante, officine, soccorso stradale, 4) farmacie, presidi sanitari, ospedali, 5) ufficio postale, 6) punti di informazione e assistenza turistica, 7) banche.

⁴⁸ Ove non sia possibile l'installazione di impianto telefonico, deve essere presente un servizio di collegamento a mezzo di radio ricetrasmittente o telefono cellulare appositamente dedicato a tale scopo.

Art. 41.

*Sostituzione dell'allegato H
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'allegato H del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

Allegato H

Requisiti obbligatori per la classificazione dei residence

1 PRESTAZIONI DI SERVIZI				
DESCRIZIONE DEI REQUISITI		LIVELLI di CLASSIFICA		
		2 chiavi	3 chiavi	4 chiavi
1.1	Fornitura di energia elettrica e/o gas, acqua corrente calda e fredda	0-1	0-1	0-1
1.2	Numero di ore giornaliere (esclusi festivi) in cui sia assicurato il servizio di ricevimento a cura di personale addetto	8	10	14
1.3	Portiere di notte: addetto disponibile a chiamata	0-1	0-1	0-1
1.4	Servizio di custodia valori : assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell'esercizio, oppure a mezzo di cassetta di sicurezza a muro all'interno dell'unità abitativa	0-1	0-1	0-1
1.5	Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto al servizio di ricevimento ⁴⁹	1	2	3
1.6	Cambio biancheria da bagno ⁵⁰ e da letto ⁵¹ :			
	1.6.1 - Cambio due volte la settimana		0-1	0-1
	1.6.2 - Cambio una volta la settimana	0-1		
1.7	Pulizia nelle unità abitative:			
	1.7.1 - Tre volte la settimana			0-1
	1.7.2 - Due volte la settimana		0-1	
	1.7.3 - Una volta la settimana	0-1		
1.8	Asporto dei rifiuti dal punto centralizzato (escluso le zone in cui opera servizio pubblico)	0-1	0-1	0-1
1.9	Servizio di parcheggio per veicoli della clientela in garage dell'esercizio o in garage esterno			0-1
1.10	Posto auto per almeno il 50% delle unità abitative dei nuovi esercizi. Per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o nella zona ci sia disponibilità di posti auto.		0-1	
1.11	Lavanderia e stireria a richiesta			0-1

⁴⁹ E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.

⁵⁰ Per "biancheria da bagno" si intendono gli asciugamani, tappetini e salviette. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

⁵¹ Per "biancheria da letto" si intendono lenzuola e federe. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

2 – DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DESCRIZIONE DEI REQUISITI		2 chiavi	3 chiavi	4 chiavi
2.1	Riscaldamento in tutto l'esercizio ⁵²	0→	0→	0→
2.2	Impianto di aria condizionata ⁵³			0→
2.3	Televisore in appartamenti		100%	100%
2.4	Telefono in ogni appartamento			0→
2.5	Locale di ricevimento della clientela ⁵⁴	0→	0→	0→
2.6	Riscaldamento dell'ambiente regolabile dal cliente			0→
2.7	Aria condizionata regolabile dal cliente			0→
2.8	Arredi e forniture delle camere:			
	2.8.1 - Letto, una sedia per ciascun posto letto (sostituibile con una poltrona), illuminazione normale (a parete o a soffitto), tavolino e/o comodino, un armadio, uno specchio, lampade o appliques da comodino. Tavolini e/o comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti	0→	0→	0→
	2.8.2 - Uno scrittoio con punto luce per leggere o scrivere, che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti dotato di occorrente per scrivere. Documentazione sul residence e sulla zona		0→	0→
2.9	Dotazione del locale bagno:			
	2.9.1 - Set di asciugamani per persona (composto da telo da bagno, asciugamani, salvietta), tappetino, saponetta, carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.	0→	0→	0→
	2.9.2 - Shampoo, bagno schiuma o sali da bagno, cuffia per doccia		0→	0→
	2.9.3 - Asciugacapelli		0→	0→
2.10	2.10.1 Attrezzature di cucina/angolo cottura: mobilio, frigorifero, aspirazione, stoviglie per la preparazione e consumazione dei pasti, piano di cottura, lavello, contenitore per stoviglie, occorrente per pulire, sacchetti rifiuti	0→	0→	0→
	2.10.2 Lavastoviglie ⁵⁵			0→
2.11	Attrezzature della zona pranzo: tavolo o piano d'appoggio, sedie	0→	0→	0→
2.12	Attrezzature della zona soggiorno: posti a sedere in divano o divano letto o in poltrona	0→	0→	0→
2.13	Ascensore ad uso della clientela ⁵⁶		0→	0→

⁵² L'obbligo di riscaldamento non sussiste per i residence di 2^a o 3^a categoria il cui periodo di apertura sia compreso solo tra il 1° maggio e il 30 settembre (fatta eccezione per quelli di 1^a categoria per i quali l'obbligo sussiste sempre).

⁵³ L'obbligo dell'aria condizionata non sussiste per i residence ubicati sopra 500 m di altitudine.

⁵⁴ Gli obblighi di cui al presente codice non si applicano ai residence ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lvo 29.10.1999, n. 490 e ss. mm.

⁵⁵ Per le strutture esistenti l'obbligo non sussiste se l'installazione richiede notevoli opere di adeguamento.

⁵⁶ L'obbligo sussiste per le unità abitative poste almeno al secondo piano (escluso il pianterreno). Per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente e amministrativamente realizzabile.

Art. 42.

*Abrogazione dell'allegato I
del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001*

1. L'allegato I del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 agosto 2007

MARTINI

07R0638

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 2007, n. 4.

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta) e successive modificazioni.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2007)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 403**del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni*

1. L'articolo 403 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 403 (*Assistenza*). — 1. L'amministrazione, qualora si avvalga del dopo lavoro per le attività di assistenza di seguito elencate, provvede ad erogare allo stesso, nell'ammontare annualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione, e sulla base di specifico programma predisposto dal consiglio direttivo di tale organismo, contributi per il finanziamento:

a) della compartecipazione alle spese per acquisto testi scolastici per i figli dei dipendenti;

b) della compartecipazione alle spese relative a soggiorni estivi dei figli dei dipendenti;

e) dell'organizzazione di viaggi e soggiorni di studio, educativi e culturali con partecipazione economica dei fruitori;

d) di iniziative e di manifestazioni di natura assistenziale, culturale, educativa e ricreativa.

2. Il dopo lavoro è tenuto a presentare annualmente idonea rendicontazione in ordine alle attività svolte ai sensi del comma 1, con allegata una relazione di conformità redatta dal collegio sindacale del dopo lavoro stesso.

3. L'amministrazione, in considerazione delle finalità perseguite e delle attività svolte dal dopo lavoro, assicura allo stesso l'uso gratuito dei locali, nonché delle utenze e dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle suddette attività».

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 405**del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni*

1. L'art. 405 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 marzo 2007

MARRAZZO

07R0656

REGOLAMENTO REGIONALE 1° giugno 2007, n. 5.

Norme relative alla gestione del fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA di cui all'art. 62 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 9 giugno 2007)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 62 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, detta norme relative alla gestione del «fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA», di seguito denominato fondo, disciplinando, in particolare:

a) le modalità per la gestione del fondo, affidata alla Finanziaria laziale di sviluppo - Filas S.p.a., mediante stipula di apposita convenzione tra la stessa e la Regione, ivi incluse le attività di assistenza e consulenza sulle tematiche fiscali concernenti l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a favore dei produttori esteri del settore dell'audiovisivo;

b) i criteri e le modalità per la definizione degli accordi con istituti finanziari ed assicurativi al fine di anticipare ai produttori esteri del settore dell'audiovisivo il rimborso del credito IVA nonché di sostenere il costo finanziario dell'operazione e delle relative garanzie sul credito;

c) le modalità, mediante l'istituzione di un apposito nucleo, per la valutazione dei programmi di produzione audiovisiva da realizzare prevalentemente nel territorio laziale, proposti da produttori esteri, ai fini della relativa ammissione all'anticipo del rimborso del credito IVA, nonché per il monitoraggio e il controllo in ordine alla gestione del fondo.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle risorse del fondo i produttori esteri operanti nel settore dell'audiovisivo, non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che realizzino produzioni audiovisive nella Regione Lazio, relativamente alla fase di produzione o post-produzione.

Art. 3.

Gestione del fondo

1. Il fondo è affidato in gestione alla Filas S.p.a. mediante stipula di apposita convenzione con la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge regionale n. 4/2006.

2. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, il direttore regionale competente in materia e il legale rappresentante della Filas S.p.a. stipulano la convenzione di cui al comma 1, la quale disciplina i reciproci diritti ed obblighi al fine dello svolgimento delle attività finanziate con le risorse del fondo.

3. Il fondo è utilizzato sulla base di uno specifico programma annuale di attività, elaborato dalla Filas S.p.a. e approvato dalla Giunta regionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui il programma stesso si riferisce. Il programma indica, in particolare:

a) le attività di promozione, nei confronti dei produttori esteri, del complesso delle iniziative connesse alla gestione del fondo;

b) le attività di assistenza e consulenza, a favore degli stessi produttori esteri, in ordine alle tematiche fiscali concernenti l'IVA;

c) il numero, le tipologie e i criteri di valutazione dei programmi di produzione audiovisiva da ammettere alle soluzioni di anticipo del rimborso del credito IVA nonché le previsioni economiche dei relativi costi;

d) le previsioni economiche degli oneri accessori.

4. La Filas S.p.a. redige, entro il mese di marzo di ciascun anno, un rapporto consuntivo in ordine alle attività realizzate, agli obiettivi raggiunti e ai costi sostenuti nella gestione del fondo relativa all'anno precedente. Tale rapporto è trasmesso alla direzione regionale competente, ai fini della verifica e del controllo sulla gestione del fondo, fermo restando quanto previsto dall'art. 6.

5. Eventuali rendimenti generati dalle attività svolte incrementano il fondo.

Art. 4.

Accordi con istituti finanziari ai fini dell'anticipo del rimborso del credito IVA - Convenzione-quadro aperta

1. La Filas S.p.a. definisce una convenzione-quadro aperta, a cui possono aderire tutti gli istituti finanziari autorizzati, nazionali ed internazionali, che ritengono di accettare le condizioni minime indicate nell'art. 5, ai fini dell'offerta ai soggetti beneficiari individuati dall'art. 2 di una soluzione di anticipo del rimborso del credito P/A vantato nei confronti dell'Erario.

2. La convenzione-quadro ha una durata limitata a dodici mesi al fine di recepire, negli eventuali rinnovi, le variazioni dei tassi di interesse e di assicurare che la remunerazione degli istituti convenzionati avvenga a condizioni economiche di mercato.

3. Tutti i costi connessi a ciascuna operazione di anticipo del rimborso del credito IVA sono coperti con le risorse del fondo, secondo quanto previsto dalla convenzione-quadro di cui al presente articolo.

Art. 5.

Condizioni minime della convenzione quadro

1. La convenzione-quadro disciplina gli accordi tra la Filas S.p.a. e gli istituti finanziari interessati alle operazioni di anticipo del rimborso del credito IVA, prevedendo le seguenti condizioni minime:

a) l'istituto convenzionato offre al beneficiario una soluzione di cessione del credito IVA annuale chiesto a rimborso, applicando un tasso corrispondente all'Interest rate swap (I.R.S.) a sei anni maggiorato di uno spread pari al 1%;

b) gli interessi maturati e pagati dall'Erario al momento del rimborso del credito IVA devono essere restituiti dall'istituto convenzionato alla Filas S.p.a., nei termini stabiliti nella convenzione-quadro, e vanno ad incrementare il fondo;

c) il beneficiario conferisce all'istituto convenzionato apposito mandato, secondo un modello predefinito dall'istituto stesso di concerto con la Filas S.p.a., per tutti gli adempimenti necessari ad assicurare l'effettivo incasso del credito IVA rimborsato anticipatamente;

d) è riconosciuta a favore dell'istituto convenzionato, nel caso in cui lo stesso ottenga dall'Erario il rimborso dell'IVA prima dei sei anni, una penale sulla quota di interessi non incassata a causa della anticipata estinzione dell'operazione, di volta in volta negoziata dalla Filas S.p.a. e comunque in linea con le migliori condizioni di mercato;

e) è prevista, nel caso limite in cui l'istituto convenzionato ottenga dall'Erario il rimborso dell'IVA oltre i sei anni, una clausola di rinegoziazione del tasso applicato all'operazione nell'ambito delle risorse del fondo disponibili ovvero di ulteriori risorse appositamente stanziare ad incremento del fondo stesso.

Art. 6.

Nucleo di valutazione, monitoraggio e controllo

1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito nucleo di valutazione, monitoraggio e controllo per le attività di anticipo del rimborso del credito P/A, di seguito denominato nucleo, composto:

a) dal direttore regionale competente in materia di spettacolo o da un suo delegato;

b) dal direttore della Filas S.p.a. o da un suo delegato;

c) da un rappresentante designato dal comune di Roma.

2. Il nucleo può essere integrato da esperti con specifiche competenze nel settore dell'audiovisivo e svolge i seguenti compiti:

a) effettua la valutazione dei programmi di produzione audiovisiva proposti dai produttori esteri ed esprime il parere in ordine all'ammissibilità degli stessi all'anticipo del rimborso del credito PIA;

b) effettua eventuali controlli sulle attività poste in essere in seguito all'adesione degli istituti finanziari alla convenzione quadro;

c) effettua un monitoraggio periodico sull'utilizzo e la disponibilità delle risorse stanziare;

d) svolge eventuali attività di verifica, tramite la Filas S.p.a., dei programmi di produzione ritenuti ammissibili ai sensi della lettera a), in corso di realizzazione.

3. La Filas S.p.a. provvede a fornire rapporti periodici al nucleo in merito alla gestione del fondo e al suo andamento finanziario, nonché alle ricadute economiche nel territorio regionale e agli effetti sullo sviluppo dell'impresa cinematografica ed audiovisiva.

Art. 7.

Modalità per l'ammissione all'anticipo del rimborso del credito IVA

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendano accedere all'anticipo del rimborso del credito IVA ed alla relativa convenzione-quadro presentano alla Filas S.p.a. apposita domanda corredata da un programma di produzione, secondo il sistema a sportello. Alla domanda è attribuito un numero di protocollo, di cui si tiene conto ai fini dell'ammissione all'anticipo stesso.

2. La Filas S.p.a. provvede ad effettuare le verifiche istruttorie da sottoporre al nucleo per la valutazione di cui al comma 3.

3. Il nucleo effettua una valutazione del programma di produzione e, verificata l'esistenza di sufficienti disponibilità nel fondo, esprime un parere in ordine all'ammissibilità o all'inammissibilità all'anticipo del rimborso del credito IVA.

4. Sulla base del parere di cui al comma 3, la Filas S.p.a. comunica agli interessati l'esito delle rispettive domande.

5. I richiedenti ritenuti ammissibili, dopo aver realizzato la produzione programmata, inviano alla Filas S.p.a. la documentazione attestante il diritto al rimborso del credito IVA, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla stessa Filas S.p.a. o dalla convenzione-quadro.

6. Terminata l'istruttoria ai sensi del comma 5 e verificata la rispondenza della documentazione al programma di produzione di cui al comma 3, la Filas S.p.a. attiva la convenzione-quadro per offrire la soluzione di anticipo del rimborso del credito IVA.

Art. 8.

Rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato

1. Le agevolazioni connesse alle operazioni di anticipo del rimborso del credito IVA di cui al presente regolamento sono concesse in coerenza con la normativa comunitaria vigente concernente gli aiuti di Stato.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

a) il programma annuale di attività di cui all'art. 3, comma 3, è approvato entro quarantacinque giorni dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 2 dello stesso articolo;

b) può essere riconosciuta alla Filas S.p.a., previa rendicontazione, una quota delle spese sostenute per l'avvio del fondo e per una prima azione di promozione dello stesso antecedentemente alla stipula della suddetta convenzione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 1º giugno 2007

MARRAZZO

07R0657

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2007, n. 24.

Primo intervento per l'attuazione del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 21 del 15 settembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge detta disposizioni di prima attuazione del programma di razionalizzazione della spesa di cui alla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8, e in particolare prevede:

a) modifiche agli ordinamenti degli enti regionali per i quali è prevista la riduzione del numero dei componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei revisori dei conti;

b) la soppressione del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni;

c) la riduzione del numero dei componenti di alcuni organismi disciplinati da leggi regionali.

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario*

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di amministrazione dell'E.S.U. è composto dal Presidente e da tre membri, di cui un rappresentante dell'Università, designato di concerto dalla componente docente e dalla componente studentesca, e due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente».

2. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/1995 sono soppresse le parole da «salvo» ad «Ateneo».

3. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/1995 è soppresso il secondo periodo.

4. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2004, n. 27 Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» - Arsiam.

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 23 novembre 2004, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri, eletti dal Consiglio regionale, e dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Arsiam. Un funzionario dell'Arsiam svolge le mansioni di segretario.».

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/2004 è sostituito dal seguente:

«4. Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza del Presidente e di almeno due componenti. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.».

3. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Il Collegio dei revisori si compone di tre membri individuati tra soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i suoi componenti sono eletti dal Consiglio regionale che individua il Presidente».

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37
Istituzione dell'Azienda speciale regionale, denominata: «Molise Acque»*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale e dal Presidente. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente».

2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, è sostituito, dal seguente:

«2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa».

3. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 37/1999, è sostituito dal seguente:

«1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri eletti dal Consiglio regionale».

4. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 37/1999, è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Collegio è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale tra i componenti eletti dal Consiglio».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 27 organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, compreso il Presidente, iscritti nel registro dei revisori ufficiali».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 33 Riordinamento dell'istituto regionale per gli studi storici del Molise «Vincenzo Cuoco» - Iresmo.

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 33, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale».

2. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'istituto e da tre componenti eletti dal Consiglio regionale. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 33-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

1. L'art. 33-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, aggiunto dall'art. 13 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 33-bis (Scuola regionale di formazione). — 1. Per le finalità di cui all'art. 33, è istituita la Scuola regionale di formazione continua della Pubblica Amministrazione, che ha il compito di formare, aggiornare e specializzare i dipendenti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni locali.

2. La Scuola è amministrata da un Comitato di gestione costituito da tre componenti, eletti dal Consiglio regionale, e dal Presidente. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.

3. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola sono disciplinati con apposito Regolamento regionale».

Art. 8.

Soppressione del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni provinciali di Campobasso e Isernia

1. Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni provinciali di Campobasso e Isernia sono soppressi.

2. Le funzioni di consulenza agli enti locali, già attribuite agli organismi di cui al comma 1 per effetto dell'art. 4, comma 2, sesto alinea, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, sono svolte dalle strutture regionali e con le modalità individuate con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 9.

Controllo sugli atti degli Enti dipendenti

1. Fino all'approvazione delle rispettive disposizioni di riordino, il controllo sugli atti degli enti dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti al controllo degli organismi soppressi dall'art. 8 è esercitato dalla Giunta regionale con le modalità previste dalla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19, art. 1, limitatamente ai seguenti atti:

a) statuti;

b) assunzioni di personale, dotazioni organiche e relative variazioni;

c) costituzione di aziende, partecipazione a società di capitale, atti costitutivi e modificativi di forme associative, atti dispositivi del patrimonio, contratti di importo superiore a 500.000,00 euro;

d) contrazione di mutui, emissioni di prestiti obbligazionari, assunzione di obbligazioni di garanzia in favore di terzi.

2. I bilanci di previsione e le relative variazioni ed i rendiconti sono approvati dalla Giunta regionale, con le stesse modalità di cui all'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19. Sono abrogati:

a) la legge regionale 26 maggio 1992, n. 15;

b) l'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19.

Art. 10.

Riduzione del numero dei componenti di organismi disciplinati da leggi regionali

1. Alla legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell'art. 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) da un esperto in materia di edilizia ed urbanistica nominato dal Consiglio regionale.» e la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) da due esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dal Consiglio regionale scelti tra nominativi proposti dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;»;

b) al secondo comma dell'art. 5 dopo le parole «in materia di Agricoltura e foreste», le parole «e di almeno uno degli esperti» sono sostituite dalle parole «e dall'esperto».

2. Alla legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37, art. 9, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) da 3 esperti eletti dal Consiglio regionale;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) da 3 rappresentanti di Enti locali, effettivamente gestori di servizi, eletti dal Consiglio regionale.

Art. 11.

1. La Regione partecipa alle assemblee del Formez dell'Aiccre. La Giunta regionale è delegata a stabilirne le modalità, d'intesa con l'ufficio di presidenza per le prerogative del Consiglio, e la quantificazione economica.

Art. 12.
Disposizioni finali

1. Le modifiche agli ordinamenti degli enti regionali introdotte dalla presente legge sono efficaci a decorrere dall'effettuazione delle nomine ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2007, n. 8.

2. Gli enti regionali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano i conseguenti adeguamenti statutari e li inviano alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. I componenti supplenti in carica del Collegio sindacale dell'Azienda speciale regionale «Molise Acque» decadono il quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'art. 6, riguardanti la composizione del Consiglio direttivo dell'Istituto regionale per gli studi storici del Molise, sono efficaci dall'effettuazione delle nomine conseguenti alla scadenza del Consiglio direttivo attualmente in carica. Dalla medesima data decorrono gli effetti dei relativi adeguamenti statutari.

5. Sino all'entrata in vigore delle leggi regionali sul riordinamento del sistema regionale della promozione turistica e sulla nuova disciplina dell'assistenza abitativa, e non oltre il 31 dicembre 2007 sono prorogate le amministrazioni straordinarie degli Enti provinciali per il turismo di

Campobasso e di Isernia, dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli e degli Istituti autonomi per le case popolari di Campobasso e di Isernia. I Collegi dei revisori dei conti degli Enti di cui al primo periodo sono comunque ricostituiti nel termine previsto all'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge regionale 22 marzo 2007, n. 8, e successive modificazioni. Gli stessi Collegi sono ricostituiti con il numero di tre componenti, alla cui elezione provvede il Consiglio regionale che individua altresì i rispettivi Presidenti.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 12 settembre 2007

IORIO

07R0699-BIS

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUC-048) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giuristi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E. (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche **l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 2 2 2 *

€ 2,00